



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Al Prefetto di Catania

Oggetto: TECNIS s.p.a. – Adozione misure di straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, comma 10, d.l. 90/2014 – Rif. Vs nota prot. n. 65967 del 26.11.2015 (acquisita al prot. n. 161015/2015).

Con riferimento alla nota in oggetto e sulla base delle informazioni trasmesse da codesta Prefettura in ordine agli appalti aggiudicati alla società Tecnis s.p.a. sia in qualità di operatore economico singolo sia in forma associata, si rappresenta quanto segue.

La realtà del gruppo imprenditoriale Tecnis risulta particolarmente rilevante, complessa e articolata in una molteplicità di società riconducibili alla medesima attraverso il meccanismo delle partecipazioni azionarie.

A fronte dell'attuale consistenza, in termini quantitativi ed economici, del portafoglio contrattuale relativo a commesse pubbliche di lavori, di cui risulta titolare il suddetto gruppo imprenditoriale, l'adozione di provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti delle società appartenenti a tale gruppo rischia di avere conseguenze pregiudizievoli, sotto il profilo occupazionale, per i numerosi dipendenti delle società interdette.

In tal senso, si prende atto di quanto rappresentato dai dipendenti della Tecnis s.p.a., nella lettera pervenuta allo scrivente in data 26.11.2015, con riferimento alla gravità della loro situazione, nonché al disagio finanziario in cui versa l'azienda a causa della paralisi dei cantieri.

Il numero considerevole di dipendenti della società Tecnis – circa 1000 persone – è elemento di per sé sufficiente a ravvisare, nella fattispecie, il presupposto dell'esigenza primaria di salvaguardare i livelli occupazionali, anche in considerazione delle ulteriori imminenti interdittive che saranno adottate per le altre società del gruppo imprenditoriale,



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

ed a giustificare l'applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione dei contratti di appalto in corso.

A tal fine, si ritiene che possano essere ricompresi nella gestione commissariale tutti i contratti pubblici di appalto o concessione di lavori già stipulati, ad esclusione quindi degli affidamenti per i quali i lavori risultano ultimati (sebbene manchi ancora la fase del collaudo) e degli appalti ancora in fase di gara, per i quali si è proceduto alla aggiudicazione (provvisoria o definitiva), ma manca la sottoscrizione del contratto.

Si precisa, inoltre, che vanno altresì esclusi dalla gestione commissariale gli appalti di lavori affidati da committenti esteri, ai quali non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 32, d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014.

In merito alle concrete modalità di applicazione del commissariamento nelle ipotesi di contratti, la cui esecuzione sia affidata a raggruppamenti di imprese ovvero a società di scopo appositamente costituite per l'esecuzione e la gestione funzionale e autonoma dei lavori aggiudicati, si evidenzia che la gestione commissariale dovrà essere circoscritta alla rispettiva quota di partecipazione dei singoli soggetti interdetti nell'ATI o nella società di scopo.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Raffaele Cantone